



REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Il testo è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 27 luglio 2023

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
Art. 1 – Principi generali.....	4
Art. 2 – Obiettivi.....	4
TITOLO II – ORGANISMI E ISTITUTI DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE	5
.....	
Art. 3 – Consultazioni popolari.....	5
Art. 4 - Consulte.....	7
Art. 5 - Forum tematici.....	7
Art. 6 - Istruttoria pubblica.....	8
TITOLO III – PERCORSO PARTECIPATO.....	9
Art. 7 - Oggetto e ambito di attività.....	9
Art. 8 – Elementi di qualità dei percorsi partecipativi.....	10
Art. 9 - Svolgimento del percorso.....	10
Art. 10 - Conclusione del percorso.....	11
TITOLO IV – BILANCIO PARTECIPATO.....	11
Art. 11 – Principi e ambito di attività.....	11
Art. 12 - Attivazione del percorso.....	11
Art. 13 - Soggetti competenti.....	12
Art. 14 - Comunicazione delle fasi del progetto alla cittadinanza.....	12
Art. 15 - Presentazione delle proposte.....	12
Art. 16 - Votazione dei cittadini.....	13
Art. 17 - Verifica di fattibilità delle proposte.....	13
Art. 18 - Deliberazione, attuazione, monitoraggio.....	14
TITOLO V – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI.....	14
Art. 19 – Albo delle associazioni comunali.....	14
Art. 20 – Requisiti per l'iscrizione.....	15
Art. 21 – Domanda d'iscrizione.....	15
Art. 22 – Tenuta e aggiornamento dell'Albo.....	16
Art. 23 – Cancellazione dall'Albo comunale.....	16
Art. 24 – Obblighi ed impegni delle associazioni iscritte all'Albo comunale.....	16
Art. 25 – Pubblicità dell'Albo comunale.....	17
TITOLO VI – REFERENDUM.....	17
Art. 26 – Finalità e contenuti.....	17
Art. 27 – Iniziativa referendaria e soggetti aventi diritto.....	18

Regolamento degli istituti di partecipazione

Art. 28 – Iniziativa del Consiglio comunale.....	18
Art. 29 – Iniziativa popolare.....	19
Art. 30 – Commissione di garanzia.....	20
Art. 31 – Giudizio di ammissibilità.....	20
Art. 32 – Raccolta delle sottoscrizioni.....	20
Art. 33 – Indizione del referendum.....	21
Art. 34 – Svolgimento del referendum.....	22
Art. 35 – Costituzione dell’ufficio elettorale di sezione.....	23
Art. 36 – Disciplina della propaganda.....	23
Art. 37 – Operazioni di voto e scrutinio.....	23
Art. 38 – Determinazione dei risultati del referendum.....	24
Art. 39 – Provvedimenti degli organi competenti.....	24
Art. 40 – Revoca del referendum.....	25
Art. 41 – Disciplina del procedimento referendario.....	25
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	25
Art. 42 - Modalità di raccolta firme per le proposte di partecipazione.....	25
Art. 43 – Clausole finali.....	26

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Principi generali

1. La predisposizione e la gestione degli istituti di partecipazione definiti dal presente regolamento si ispirano ai seguenti principi:

a) **Pubblicità:** il Comune di Castel Bolognese opera per assicurare un'adeguata informazione preventiva ai cittadini finalizzata al corretto e informato impegno nei percorsi partecipativi. L'amministrazione assicura forme di partecipazione in merito ad opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale o sovracomunale, in materia sociale e sanitaria, ambientale, territoriale, urbanistica e paesaggistica, anche al fine di verificarne l'accettabilità sociale e la qualità progettuale.

b) **Trasparenza:** il Comune di Castel Bolognese garantisce la piena accessibilità di dati e informazioni detenuti dall'amministrazione in merito alle iniziative di partecipazione predisposte. L'amministrazione riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) **Inclusività:** il Comune di Castel Bolognese si adopera per rimuovere ogni ostacolo che possa impedire o ridurre l'esercizio effettivo del diritto alla partecipazione, con particolare riferimento all'inclusione delle persone con disabilità, dei soggetti deboli, degli stranieri, all'emersione degli interessi dei soggetti sottorappresentati, alla partecipazione attiva dei giovani ed alla parità di genere.

d) **Consensualità:** il Comune di Castel Bolognese intende utilizzare gli strumenti e gli istituti di partecipazione e consultazione per favorire la condivisione e il confronto fra i cittadini e l'amministrazione, fra i diversi organi istituzionali e le loro diverse componenti.

Art. 2 – Obiettivi

1. Il presente regolamento si pone i seguenti obiettivi:

a) incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche;

b) promuovere l'innovazione sociale e istituzionale, favorire la diffusione di opinioni informate, la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini ai processi di assunzione delle decisioni e di valutazione di politiche e servizi pubblici;

c) rafforzare la democrazia e le sue istituzioni, contribuendo a rinnovare la loro azione e facilitando l'utilizzo di pratiche e strumenti di democrazia partecipativa;

d) contribuire ad una maggiore coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società, promuovendo la parità di genere, sostenendo la partecipazione attiva dei giovani e la loro formazione alla cittadinanza attiva, favorendo l'inclusione delle persone con disabilità, dei soggetti deboli e degli stranieri e l'emersione degli interessi sottorappresentati;

- e) favorire la qualificazione della pubblica amministrazione e dei suoi operatori, al fine di accrescere le competenze in materia di partecipazione deliberativa, garantendo altresì una cornice regolamentare che orienti i responsabili dei Servizi e dei Settori nel mettere in pratica iniziative di partecipazione e consultazione;
- f) garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e la flessibilità nella loro adozione, al fine di assicurare una giusta corrispondenza fra singolo processo decisionale e il più adeguato livello di partecipazione e consultazione;
- g) valorizzare e diffondere l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti anche di carattere digitale, quali necessari canali di informazione e comunicazione al servizio della partecipazione democratica dei cittadini, ad integrazione dei tradizionali canali informativi;
- h) favorire la valutazione ex post dei percorsi partecipativi e del presente regolamento, anche attraverso le clausole valutative previste per i percorsi partecipati e per la revisione del presente regolamento, ai sensi dei seguenti articoli;
- i) promuovere la partecipazione e l'educazione alla cittadinanza attiva delle nuove generazioni, valorizzando l'impegno gratuito per la propria comunità, il coinvolgimento nelle decisioni di rilevanza collettiva e il senso di appartenenza a Castel Bolognese.

TITOLO II – ORGANISMI E ISTITUTI DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 3 – Consultazioni popolari

1. Per consultazioni popolari si intendono quesiti scritti da porre all'attenzione dei cittadini quali forme di ascolto e coinvolgimento della popolazione. Tali quesiti sono volti a conseguire una migliore conoscenza dei problemi sociali, economici ed ambientali della comunità di Castel Bolognese, consentendo altresì di acquisire orientamenti e definirne le priorità politiche per lo sviluppo del territorio. La consultazione popolare è disposta su tematiche specifiche indicate nella deliberazione consiliare di indizione della stessa, che ne stabilisce nel dettaglio le modalità di svolgimento e la durata, nel rispetto del presente regolamento.

2. La proposta di consultazione può essere:

- a) indetta da parte del Consiglio comunale con propria deliberazione;
- b) avanzata dai cittadini e depositata in forma scritta al servizio di segreteria.

Tale proposta contiene l'ambito territoriale a cui rivolgersi e una proposta di quesito, e può essere avanzata nei confronti del sindaco da un comitato composto da almeno 10 cittadini, sostenuto da un numero pari o superiore a 200 residenti nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. La proposta di quesito e le firme eventualmente raccolte ai sensi del precedente articolo sono esaminati da una commissione di garanzia formata dal segretario comunale, dal dirigente del Settore Legale e Affari Istituzionali e dal dirigente del Settore competente in materia in base al tema della consultazione. A tale commissione spetta un primo parere, da rendere al sindaco in forma scritta entro 30 giorni dal deposito della proposta di quesito, in merito alla conformità del quesito stesso con i principi e le norme stabilite dall'ordinamento. La commissione, tenuto conto delle caratteristiche tecniche degli strumenti informatici in dotazione al Comune,

Regolamento degli istituti di partecipazione

ha il compito di definire nel dettaglio gli aspetti organizzativi della consultazione, dirimere possibili controversie e valutare eventuali modifiche o riformulazioni del quesito per migliorarne la comprensibilità da parte dei cittadini. Qualora la complessità della materia oggetto di proposta di consultazione richieda un contributo specialistico da parte degli uffici comunali, la commissione durante i propri lavori potrà invitare a partecipare dipendenti comunali competenti in materia.

4. La Giunta comunale, acquisito il parere della commissione di garanzia, delibera in merito all'attivazione della consultazione popolare. La Giunta, qualora il parere espresso dalla commissione di garanzia sia positivo, è vincolata all'avvio della consultazione popolare entro 30 giorni dalla trasmissione del parere.

5. La consultazione popolare si può svolgere mediante uno o più quesiti formulati anche tramite procedure telematiche e sistemi informatici. Il quesito può fornire due o più alternative di risposta. Le operazioni di autenticazione e di voto, la tutela della riservatezza, la trasmissione dei risultati della consultazione sono nelle responsabilità del Settore competente in materia elettorale e di servizi informatici.

6. Hanno diritto di voto alla consultazione i cittadini maggiori di anni 16 iscritti all'anagrafe e residenti nel Comune. Si considerano residenti le persone la cui pratica di residenza si sia conclusa entro il giorno di indizione della consultazione tramite deliberazione di Giunta. L'ufficio elettorale entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera di indizione della consultazione predispone le liste degli aventi diritto al voto secondo le risultanze dell'anagrafe. Le liste sono compilate in ordine alfabetico secondo un modello predisposto dall'ufficio stesso.

7. La consultazione popolare non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, nella misura dei 45 giorni antecedenti e dei 45 giorni successivi alla data della convocazione dei comizi. In caso di pre-indizione di norma si procede alla sospensione.

8. Al fine di evitare la reiterazione ravvicinata di procedure di consultazione pubblica, l'intervallo temporale minimo dall'indizione di una consultazione e la successiva deve essere di dodici mesi. Per favorire la partecipazione alla consultazione e l'ordinato svolgimento delle operazioni di voto, la Giunta comunale valuta l'accorpamento in un'unica consultazione di più quesiti.

9. Della consultazione viene data idonea pubblicità sul sito internet del Comune, tramite la predisposizione di manifesti da affiggere presso la sede comunale e attraverso gli organi di stampa locali. Il Comune facilita lo svilupparsi di un dibattito pubblico informato sul tema oggetto di consultazione popolare, dando disponibilità di spazi e sale ai comitati eventualmente costituitisi a seguito dell'indizione della consultazione con le agevolazioni eventualmente previste a favore delle forme associative e di volontariato.

10. La consultazione popolare consente la votazione on line per una durata minima di 3 giorni ed una durata massima di 15 giorni. Il sindaco, entro il ventesimo giorno successivo al termine della votazione, pubblica per dieci giorni all'albo pretorio on line il risultato della consultazione popolare. Verrà dato riscontro dell'esito della votazione anche sul sito istituzionale del Comune, in una sezione dedicata in modo che le evidenze del risultato e i materiali prodotti siano conservati e consultabili. Tale informazione sarà oggetto di comunicazione anche attraverso canali social del Comune, qualora presenti.

Art. 4 - Consulte

1. Il Consiglio comunale può istituire, anche su richiesta della Giunta, Consulte allo scopo di ottenere pareri e proposte in materie di interesse pubblico.
2. Le Consulte sono presiedute da un componente della Giunta o del Consiglio comunale. Le Consulte sono composte da consiglieri comunali designati dai singoli gruppi, nella misura di almeno uno per ogni gruppo, da rappresentanti delle associazioni di categoria o delle libere forme associative iscritte in appositi albi in conformità alla normativa inerente al Terzo settore e da singoli cittadini in qualità di esperti.
3. I membri delle Consulte sono nominati dalla Giunta, che individua altresì caso per caso le associazioni competenti per materia e il numero dei componenti della Consulta. Le Consulte restano in carica tre anni. L'essere membro delle Consulte non comporta l'erogazione di gettoni, compensi o rimborsi da parte dell'ente.
4. I componenti della Giunta e i consiglieri possono partecipare alle sedute delle Consulte per farvi comunicazioni. Alle sedute possono essere invitati esperti esterni allo scopo di illustrare particolari problematiche.
5. Le Consulte sono convocate dal proprio presidente e possono riunirsi anche su richiesta di almeno un quinto dei componenti. Le convocazioni sono fatte in forma telematica.
6. I pareri e le proposte delle Consulte costituiscono pareri facoltativi non vincolanti rivolti al Consiglio comunale. Delle sedute delle Consulte si redige un resoconto sommario da parte del presidente.

Art. 5 - Forum tematici

1. La Giunta comunale può costituire Forum tematici aperti alla cittadinanza allo scopo di divulgare e condividere informazioni, raccogliere pareri e formulare priorità in merito a argomenti di pubblico interesse di natura specifica, inerenti a un tema di rilevanza intercomunale. I Forum sono altresì istituiti dalla Giunta qualora ne facciano richiesta scritta almeno 100 cittadini.
2. Nel caso in cui il Forum sia costituito a seguito di iniziativa dei cittadini, ne fanno parte tutti i firmatari della richiesta. I Forum restano in carica 3 anni. La Giunta del Comune individua un referente interno all'Amministrazione che si relaziona con il coordinatore, di cui al comma seguente.
3. I Forum sono presieduti da un coordinatore, designato dai partecipanti al Forum stesso. Spetta al coordinatore l'autonoma organizzazione del Forum e il mantenimento dei rapporti con l'Amministrazione. Ai Forum possono aderire in qualsiasi momento cittadini o libere forme associative iscritte in appositi albi in conformità alla normativa inerente al Terzo settore, dandone comunicazione al coordinatore del Forum.
4. I Forum tematici possono esprimere pareri o proposte in forma scritta, per propria iniziativa o su richiesta dell'amministrazione, sulle tematiche trattate. I Forum tematici di norma esprimono, almeno una volta all'anno, le priorità in merito alla tematica trattata, dandone comunicazione al sindaco e ai Gruppi consiliari. I pareri e le proposte dei Forum costituiscono pareri facoltativi non vincolanti, rivolti alla Giunta comunale.

5. I Forum tematici hanno il diritto di utilizzare gratuitamente uno spazio o una sala comunale per le loro adunanze, nel limite di massimo 3 volte all'anno, previa richiesta in forma scritta indirizzata al sindaco e previa disponibilità. Il coordinatore del Forum ha la possibilità di consultare, dopo regolare richiesta indirizzata al sindaco, i documenti attinenti la tematica oggetto del Forum presso la sede del Comune, nelle stesse modalità previste dalla normativa in merito al diritto di accesso generalizzato.

Art. 6 - Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti l'adozione o la modifica di regolamenti o di atti amministrativi di carattere generale (quali ad esempio strumenti di pianificazione territoriale e documenti di programmazione socio-sanitaria), l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. La finalità dell'istruttoria pubblica è quella di arricchire, attraverso la partecipazione delle forme associative, la formazione degli atti amministrativi di competenza del Comune.

2. Possono essere oggetto di istruttoria pubblica solamente gli atti deliberativi di competenza della Giunta e del Consiglio comunale.

3. L'istruttoria pubblica, prima della conclusione del procedimento di redazione della proposta di deliberazione, può essere richiesta in forma scritta al sindaco dai seguenti soggetti:

a) la Conferenza dei capigruppo;

b) un comitato composto da almeno 10 cittadini, sostenuto da un numero pari o superiore a 100 firme.

4. La richiesta deve indicare il regolamento o l'atto amministrativo di carattere generale oggetto dell'istruttoria pubblica.

5. Una volta acquisita agli atti la richiesta di istruttoria pubblica, la verifica di ammissibilità è stabilita dal segretario generale e dal responsabile del Settore Legale e Affari Istituzionali entro 30 giorni dal deposito della richiesta. Di tale verifica viene data comunicazione per iscritto al sindaco, indicando gli eventuali profili di inammissibilità.

6. La inammissibilità delle proposte si avrà nei seguenti casi:

a) qualora riguardino materie non rientranti nelle attribuzioni del Comune;

b) qualora riguardino materie non rientranti in procedimenti amministrativi di formazione di regolamenti e atti amministrativi di carattere generale di competenza della Giunta o del Consiglio;

c) qualora siano in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di legge, dello statuto e dei regolamenti, fatte salve le proposte di modificazione di norme statutarie o regolamentari del Comune;

d) qualora abbiano per oggetto un argomento specifico già sottoposto all'esame del Consiglio o della Giunta del Comune per istruttoria pubblica, quando non siano decorsi almeno due anni dal precedente esame.

7. Il Consiglio comunale prende atto con propria deliberazione dell'ammissibilità dell'istruttoria pubblica.

Regolamento degli istituti di partecipazione

8. Entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di cui al comma precedente, il sindaco convoca l'istruttoria pubblica mediante avviso da affiggersi all'albo pretorio del Comune. Della convocazione è dato avviso ai richiedenti per iscritto e alla cittadinanza a mezzo degli organi di informazione e sul sito istituzionale del Comune.

9. Gli atti amministrativi inerenti l'oggetto del dibattito sono posti in visione degli interessati presso il servizio di segreteria e pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

10. L'istruttoria pubblica è presieduta dal sindaco, coadiuvato dal responsabile del Servizio competente per materia. Delle sedute vengono redatti verbali in forma riassuntiva, a cura del servizio di segreteria.

11. L'istruttoria pubblica si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, a cui possono partecipare, per il tramite di un portavoce, gruppi consiliari, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse di carattere non individuale. Al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori, ciascuno dei soggetti intenzionati a partecipare all'istruttoria pubblica deve comunicare per iscritto al sindaco, entro 3 giorni dalla data della seduta, il nominativo di un portavoce che avrà diritto di parola durante i lavori.

12. L'istruttoria pubblica si apre con una illustrazione tecnica della questione oggetto dell'istruttoria da parte del responsabile del procedimento. Successivamente, può intervenire il sindaco o un assessore comunale. Successivamente, hanno diritto di intervento i portavoce di cui al comma precedente, nell'ordine di acquisizione del loro nominativo da parte del sindaco. I portavoce hanno diritto di esprimere compiutamente il loro pensiero sull'argomento in discussione senza discostarsi dal tema e senza superare il limite massimo di venti minuti. È facoltà del sindaco concedere la parola più di una volta allo stesso portavoce. Per la disciplina dell'istruttoria pubblica si applicano, ove compatibili e quando non altrimenti stabilito dal presente regolamento, tutte le disposizioni contenute dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

13. I presenti possono presentare relazioni scritte che vengono acquisite agli atti del procedimento.

14. A conclusione dell'ultima seduta, il sindaco dichiara chiusa la fase dell'istruttoria pubblica. Viene quindi predisposta, a cura del Settore competente, una relazione finale che viene trasmessa entro 30 giorni al Consiglio comunale, che la acquisisce come base del dibattito relativo all'oggetto dell'istruttoria pubblica.

15. Anche in caso di mancato accoglimento da parte della Giunta o del Consiglio delle richieste presenti nella relazione finale, la motivazione del provvedimento amministrativo riporta le risultanze dell'istruttoria pubblica.

TITOLO III – PERCORSO PARTECIPATO

Art. 7 - Oggetto e ambito di attività

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini singoli e associati all'attività del Comune e ai servizi di interesse collettivo, è previsto lo strumento del percorso partecipato. Tale processo ha come obiettivo la formulazione di linee di indirizzo condivise dai partecipanti al percorso di scelta partecipata, garantendo al Comune la disponibilità di contributi conoscitivi diretti in merito alle necessità e opinioni

manifestate dai cittadini.

2. La Giunta comunale con propria deliberazione può dare avvio a un progetto di percorso partecipato.

3. Il progetto può essere anche proposto al sindaco da un comitato formato da almeno 10 cittadini maggiorenni, sostenuto da un numero pari o superiore a 100 firme ed indicante un proprio rappresentante;

4. Oggetto del percorso è un tema di competenza della Giunta o del Consiglio comunale.

5. Sono escluse da percorsi partecipati e sono perciò inammissibili proposte inerenti a materie attinenti ai tributi, alle tariffe relative ai servizi, all'espropriazione per pubblica utilità, alle questioni attinenti sanzioni amministrative, ai provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni, ai provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni. Sono inoltre inammissibili percorsi di partecipazione in contrasto con la Costituzione, disposizioni di legge, di statuto e di regolamenti dell'Unione e del Comune, fatte salve le proposte di modificazione di norme statutarie o regolamentari. Non possono essere presentate proposte di percorso partecipato aventi come tema un oggetto specifico già trattato tramite percorso partecipato dal Comune o dall'Unione dei Comuni nei precedenti tre anni.

Art. 8 – Elementi di qualità dei percorsi partecipativi

1. Nel definire nel dettaglio la proposta di percorso partecipato il Comune deve prevedere:

a) la sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio, a qualunque titolo potenzialmente interessate dal procedimento in discussione, con particolare attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura;

b) l'inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di eventuali soggetti sociali, organizzati in associazioni o comitati, sorti conseguentemente all'attivazione del processo o di cui si è venuti a conoscenza dopo l'attivazione del processo;

c) l'utilizzo di metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso l'implementazione di strumenti di democrazia diretta, partecipativa e deliberativa nel rispetto dello statuto e del presente regolamento;

d) l'accessibilità di tutta la documentazione del progetto e del percorso partecipativo attraverso pagine web dedicate appositamente alla comunicazione del processo;

e) l'impegno del Comune a sospendere l'adozione di qualsiasi atto tecnico o amministrativo che anticipi o pregiudichi l'esito del processo partecipativo.

Art. 9 - Svolgimento del percorso

1. Gli incontri sono pubblici, tutta la cittadinanza è informata da parte del Comune e invitata a partecipare. A tale fine potranno essere utilizzati mezzi di comunicazione on line e pagine dedicate sul sito istituzionale.

2. Ad ogni partecipante è garantita pari libertà di proposta, di discussione e di voto.
3. Per lo svolgimento del percorso si potrà utilizzare il contributo di singole professionalità interne al Comune, ed eventualmente si potrà ricorrere al supporto di professionalità esterne.
4. Qualora il percorso sia stato promosso da un comitato, condizione determinante per il prosieguo del percorso è la partecipazione ad ogni incontro di almeno 10 cittadini, la cui presenza viene accertata tramite le firme apposte sull'apposito registro, tenuto a cura del rappresentante del comitato promotore e vidimato da un dipendente del Comune.

Art. 10 - Conclusione del percorso

1. Una volta terminati gli incontri, le raccomandazioni finali sono formalizzate in un documento scritto dal dirigente competente per materia. Tali raccomandazioni vengono trasmesse ai componenti e successivamente discusse dagli organi istituzionali competenti in materia, Giunta o Consiglio, che assumono ogni determinazione in merito.
2. Gli organi istituzionali competenti possono recepire le raccomandazioni finali senza modifiche, integrarle, oppure respingerle.
3. Qualora le raccomandazioni siano integrate oppure respinte, il sindaco fornisce motivazione scritta in merito alla decisione dell'organo di appartenenza, argomentando i motivi per i quali il Consiglio la Giunta si sono discostati dal documento conclusivo del percorso di scelta partecipata. Qualora il percorso sia stato promosso da un comitato tali motivazioni sono trasmesse agli stessi, prevedendo altresì un incontro per un'illustrazione e un confronto più puntuale.

TITOLO IV – BILANCIO PARTECIPATO

Art. 11 – Principi e ambito di attività

1. Il bilancio partecipato è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini residenti nel Comune partecipano alle decisioni che possono riguardare l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'ente, nelle aree e nei settori nei quali il Comune ha propria competenza diretta. L'intero percorso porta a responsabilizzare i cittadini nell'espressione dei loro bisogni, nonché a comprendere le esigenze dell'intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.
2. Il bilancio partecipato si propone quale strumento per accrescere la partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio.

Art. 12 - Attivazione del percorso

1. Annualmente la Giunta comunale può dare avvio al bilancio partecipato del Comune per l'esercizio successivo. La decisione in merito viene espressa entro luglio dell'anno precedente (tramite delibera, in occasione dell'approvazione dello schema di

Regolamento degli istituti di partecipazione

Documento Unico di Programmazione) e definisce quale tra le seguenti opzioni attivare.

Opzione a) "*Concorso di idee*": il Comune stabilisce una quota del bilancio di previsione da mettere a disposizione, i cittadini candidano proposte da finanziare con tali somme.

Opzione b) "*Lista priorità*": il Comune presenta una lista di interventi realizzabili, i cittadini, votando, individuano le priorità di finanziamento degli interventi. Le eventuali istanze già presentate in passato da cittadini possono rientrare nella lista degli interventi realizzabili.

Le Opzioni attivabili possono anche essere contemporaneamente entrambe.

2. Il bilancio partecipato si articola nelle seguenti fasi essenziali:

- a) comunicazione delle fasi del progetto alla cittadinanza;
- b) presentazione delle proposte;
- c) votazione dei cittadini
- d) verifica di fattibilità delle proposte;
- e) deliberazione, attuazione, monitoraggio.

Art. 13 - Soggetti competenti

1. La gestione del processo partecipativo compete alla Giunta comunale, qualora non diversamente specificato dal presente regolamento.

2. La Giunta si avvale, nel coordinamento e presidio del processo, fino alla fase di votazione inclusa, di un gruppo di lavoro composto da un dipendente del Servizio Programmazione e controllo e un dipendente del Servizio Contabilità, sotto la direzione del dirigente del Settore Finanziario. Tale gruppo di lavoro si occupa di tutte le fasi del processo, avendo cura di garantire la comunicazione a tutti gli attori interni ed esterni all'amministrazione.

Art. 14 - Comunicazione delle fasi del progetto alla cittadinanza

1. La prima fase è costituita dalla presentazione del percorso e dei materiali per la partecipazione. L'avvio del percorso di bilancio partecipato prevede la predisposizione da parte del gruppo di lavoro dei materiali informativi rivolti alla cittadinanza, con particolare riferimento alle modalità di formulazione delle proposte, alle tempistiche, alle modalità di votazione e alle aree tematiche di intervento eventualmente individuate dalla Giunta.

Art. 15 - Presentazione delle proposte

1. La presentazione delle proposte deve essere formulata secondo le seguenti regole, in base alle opzioni di cui all'art. 14 comma 1 attivate.

> Opzione a) "*Concorso di idee*":

Regolamento degli istituti di partecipazione

Possono presentare proposte solo i cittadini di almeno 16 anni, residenti nel Comune; le proposte sono liberamente definibili, purché relative a interventi a beneficio del Comune di Castel Bolognese.

> Opzione b) "*Lista priorità*":

È la Giunta comunale che presenta la lista degli interventi realizzabili, interventi a beneficio del Comune.

2. La presentazione delle proposte avviene esclusivamente tramite la piattaforma telematica messa a disposizione dal Comune. Possono essere allestiti dei punti, presso la sede comunale, dedicati ai cittadini che necessitano di assistenza per l'inserimento di proposte sulla piattaforma.

3. È fatta salva la possibilità per il Comune di consentire proposte e votazioni anche con modalità alternative a quella telematica, nel caso in cui individui personale dipendente ulteriore rispetto a quello di cui all'art. 15 comma 2.

Art. 16 - votazione dei cittadini

1. Scaduto il periodo di presentazione, le proposte raccolte non sono più modificabili e sono sottoposte al voto della cittadinanza. La votazione deve essere formulata secondo le seguenti regole, in base alle opzioni di cui all'art. 14 comma 1 attivate.

> Opzione a) e b): possono votare solo i cittadini di almeno 16 anni, residenti nel Comune di Castel Bolognese.

2. Il voto è espresso una sola volta, attraverso la piattaforma telematica. Possono essere allestiti dei punti, presso gli uffici del Comune, dedicati ai cittadini che necessitano di assistenza per la votazione.

3. Chiuse le votazioni, tutte le proposte sono ordinate in una lista provvisoria per ogni opzione attivata, dalle più votate alle meno votate. Per ogni lista provvisoria, la proposta che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i cittadini è sottoposta alla valutazione tecnica e politica di cui all'articolo successivo.

4. Nel caso in cui il percorso partecipativo preveda l'opzione a) "*Concorso di idee*" e la proposta più votata non esaurisca la disponibilità economica destinata al bilancio partecipativo, si valuterà la possibilità di realizzare ulteriori progetti tra quelli più votati fino ad esaurimento della disponibilità economica. La Giunta potrà inoltre valutare se integrare le somme per completare ulteriori progetti.

Art. 17 - Verifica di fattibilità delle proposte

1. La proposta più votata (o le più votate, nel caso di cui al comma 5 dell'articolo precedente) di ogni lista provvisoria viene valutata da una commissione sotto i profili della fattibilità tecnica, giuridica ed economica. A tale commissione possono partecipare dipendenti, segretario comunale e responsabili dei servizi, e la partecipazione può essere estesa a tecnici esterni con funzione consultiva. La

commissione può chiedere al proponente integrazioni o modifiche alla proposta, purché non sostanziali, per renderla fattibile. La partecipazione alla commissione non comporta l'erogazione di gettoni di presenza, né altri oneri per l'Unione o per il Comune.

2. La proposta, una volta valutata dalla commissione tecnica, è trasmessa alla Giunta comunale per una valutazione di tipo politico.

3. Le decisioni della commissione e della Giunta sono insindacabili. Nel caso in cui valutino non fattibile una proposta, sono tenute a darne motivazione argomentata in forma scritta. In tal caso la proposta immediatamente successiva nella lista provvisoria di cui all'articolo precedente viene selezionata e sottoposta alle verifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 18 - Deliberazione, attuazione, monitoraggio

1. Per ogni lista, la proposta (o le proposte) più votata e giudicata fattibile, viene trasmessa alla Giunta comunale e inserita per le successive deliberazioni consiliari negli atti di programmazione finanziaria degli enti.

2. L'attuazione della proposta viene monitorata da parte del Comune per garantire ai cittadini la possibilità di essere costantemente aggiornati sullo stato di attuazione dei provvedimenti adottati. Il Comune facilita l'accesso a tutti gli atti inerenti la realizzazione delle proposte progettuali approvate e garantisce l'aggiornamento delle informazioni in merito, anche attraverso la predisposizione di una pagina dedicata sul sito istituzionale.

TITOLO V – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI

Art. 19 – Albo delle associazioni comunali

1. È istituito l'Albo delle associazioni comunali di Castel Bolognese, ai sensi dell'art. 35, comma 3, dello Statuto del Comune di Castel Bolognese, quale forma di conoscenza e valorizzazione del volontariato locale.

2. Il presente regolamento disciplina l'iscrizione e la tenuta dell'Albo delle associazioni comunali senza scopo di lucro che operino per il perseguimento dei propri fini associativi e ne garantisce i diritti ad esse attribuiti dalla legge e dallo Statuto comunale.

3. Possono essere iscritte all'Albo associazioni attive nei seguenti settori: interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni socio-sanitarie, educazione istruzione e formazione, salvaguardia dell'ambiente e tutela degli animali, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, formazione universitaria e post universitaria, ricerca scientifica di interesse sociale, attività culturali artistiche o ricreative, radiodiffusione sonora, turismo sociale culturale o religioso, formazione extra-scolastica, servizi strumentali al Terzo settore, cooperazione allo sviluppo, commercio equo e solidale, servizi inserimento lavorativo, alloggio sociale, accoglienza umanitaria di migranti, agricoltura sociale, attività sportive dilettantistiche,

beneficenza e sostegno a distanza, cultura della legalità, della pace e della nonviolenza, tutela dei diritti umani, civili e sociali, adozione internazionale, protezione civile, riqualificazione di beni pubblici.

Art. 20 – Requisiti per l'iscrizione

1. Possono iscriversi all'Albo comunale tutte le associazioni in genere, legittimamente costituite ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e qualunque sia la forma giuridica assunta, che:

- siano formalmente e regolarmente costituite;
- promuovano e svolgano prevalentemente attività senza fini di lucro;
- abbiano sede nel territorio comunale da almeno 3 mesi o vi operino in modo effettivo e continuato da almeno 3 mesi;
- garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento, dallo Statuto comunale e dalla legge;
- siano caratterizzate dalla democraticità della struttura associativa, dalla non discriminazione, di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati, dal pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, dalla elettività e dalla gratuità delle cariche sociali;
- non risultino essere riconducibili, a causa di atteggiamenti conosciuti, ad azioni di sostegno di uno o più gruppi o partiti politici, organizzazioni sindacali o di categoria;
- non abbiano contenzioso in corso con il Comune di Castel Bolognese o l'Unione della Romagna Faentina.

2. Fermo restando i requisiti di cui sopra, possono altresì essere iscritte all'albo le associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale che svolgano, tramite una loro sezione locale o decentrata, attività nell'ambito comunale.

3. Sono comunque esclusi dall'Albo Comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.

4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo delle associazioni comunali.

Art. 21 – Domanda d'iscrizione

1. La domanda d'iscrizione all'Albo è presentata al sindaco compilando apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto associativo;

b) oggetto e breve descrizione dell'attività prevalente svolta dall'associazione, comprensivi del numero degli aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) copia documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

Se presenti, e comunque in maniera non obbligatoria, possono essere eventualmente indicati inoltre la sede dell'associazione, il sito internet, l'indirizzo di posta elettronica, le pagine social media di riferimento.

3. Le associazioni richiedenti che siano già iscritte ai registri istituiti a livello provinciale, regionale o nazionale in conformità alla normativa del Terzo settore verranno inserite nell'Albo comunale, previa presentazione di apposita autodichiarazione in merito all'iscrizione stessa.

Art. 22 – Tenuta e aggiornamento dell'Albo

1. La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo comunale competono al servizio di segreteria.

2. L'iscrizione all'Albo delle associazioni è effettuata dal Servizio competente, di norma entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti. Il termine di 60 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena la non iscrizione all'Albo comunale. L'eventuale diniego all'iscrizione, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto all'associazione interessata.

3. Si procede a pronto aggiornamento dell'Albo comunale in caso di presentazione da parte delle associazioni già iscritte di modifiche statutarie, di cambio della sede legale e dei recapiti telefonici e/o di posta elettronica, di variazione nella figura del legale rappresentante.

4. Il Comune provvede ogni 3 anni ad un aggiornamento straordinario dell'Albo, tramite la verifica del permanere nelle condizioni necessarie all'iscrizione. Nel caso di mancanze, le associazioni verranno escluse a partire dall'anno successivo alla verifica.

Art. 23 – Cancellazione dall'Albo comunale

1. La cancellazione dall'Albo comunale può essere disposta su domanda del rappresentante legale o referente dell'associazione, con apposita richiesta scritta. La cancellazione dall'Albo comunale può inoltre essere disposta d'ufficio in caso di perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, di cui all'art. 22.

2. L'avvenuta cancellazione deve essere comunicata entro 10 giorni all'associazione interessata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.

3. L'associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo comunale non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 24 – Obblighi ed impegni delle associazioni iscritte all'Albo comunale

1. Le associazioni iscritte all'Albo comunale assicurano la propria disponibilità alla collaborazione con altre associazioni, con l'Amministrazione comunale o con le altre

Regolamento degli istituti di partecipazione

realità sociali ed istituzionali locali, specialmente nelle occasioni di particolare rilievo per la comunità locale.

2. Le associazioni iscritte all'Albo comunale assicurano all'Amministrazione comunale la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e le garantiscono l'accesso alle informazioni in loro possesso, nel rispetto delle leggi vigenti sulla tutela della riservatezza.

3. Fatto comunque salvo quanto previsto da altri vigenti regolamenti comunali e dell'Unione, l'iscrizione all'Albo comunale è condizione necessaria per accedere, compatibilmente alle vigenti disposizioni di legge in materia:

a) alla possibilità di ottenere la concessione di contributi e benefici economici sotto qualsiasi forma da parte del Comune, nei limiti delle disponibilità economico-finanziarie del bilancio comunale o indicate di anno in anno dall'Amministrazione comunale in fase di approvazione di bilancio;

b) alla possibilità di accedere a rapporti convenzionali con il Comune, nel rispetto di quanto previsto dalle rispettive norme di settore;

c) alla possibilità di utilizzo continuativo di spazi, locali, e attrezzature di proprietà del Comune, nel limite delle disponibilità esistenti.

4. I provvedimenti attributivi di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere di importo superiore ai 1.000 euro sono oggetto di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e pertanto vengono pubblicati sull'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune ovvero dell'Unione.

Art. 25 – Pubblicità dell'Albo comunale

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza dell'Albo comunale attraverso la sua pubblicazione e il pronto aggiornamento su una sezione del sito istituzionale. Per ciascuna associazione saranno pubblicate: denominazione, anno di fondazione, nominativo del legale rappresentante, attività e campo di azione, eventuale contatto di posta elettronica del legale rappresentante o di suo delegato.

TITOLO VI – REFERENDUM

Art. 26 – Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento, in attuazione dello statuto comunale, disciplina il referendum consultivo e il referendum propositivo ammessi quali strumenti di partecipazione popolare dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, nonché le modalità di svolgimento del medesimo. Ai sensi del presente regolamento si intende come referendum consultivo il quesito teso a conoscere il parere popolare in merito a una particolare questione di rilevanza politico amministrativa relativa al Comune di Castel Bolognese; come referendum propositivo il quesito teso a proporre l'inserimento

Regolamento degli istituti di partecipazione

nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali del Comune di Castel Bolognese.

2. Il referendum di cui al comma precedente deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza della Giunta e del Consiglio comunale di Castel Bolognese. In ogni caso non possono essere sottoposte a referendum le materie elencate dallo statuto comunale. Possono essere proposti referendum su materie di interesse generale per la comunità locale, inerenti le scelte dell'Amministrazione che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo. Non è ammissibile un quesito referendario avente per oggetto provvedimenti che abbiano già determinato effetti nei confronti dei terzi, salvo riguardino aspetti non incidenti su rapporti economico-finanziari e contrattuali in essere o in fase di definizione. Non è ammissibile un quesito referendario che riguardi accordi o convenzioni con altri enti pubblici. Non è ammissibile la riproposizione di una stessa richiesta di consultazione referendaria prima che siano trascorsi 5 anni.

Art. 27 – Iniziativa referendaria e soggetti aventi diritto

1. Il procedimento finalizzato allo svolgimento della consultazione referendaria può essere avviato:

a) a seguito di iniziativa del Consiglio comunale deliberata con la maggioranza prevista dallo statuto;

b) a seguito di iniziativa popolare, mediante una richiesta sottoscritta da almeno il 15% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati residenti nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente quello di avvio della raccolta firme. Le firme in calce alla richiesta devono essere debitamente autenticate nelle forme di legge.

2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum:

a) i cittadini residenti iscritti alle liste elettorali del Comune alla data dell'indizione del referendum;

b) i cittadini residenti italiani minorenni che abbiano compiuto i 16 anni alla data dell'indizione del referendum, iscritti all'anagrafe comunale alla medesima data;

c) gli stranieri e gli apolidi, maggiori di anni 16 alla data fissata per la consultazione, residenti a Castel Bolognese da almeno un anno alla stessa data, di cui non si abbia notizia di interdizione dai pubblici uffici.

Art. 28 – Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga di consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondano alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi o della comunità di riferimento.

Regolamento degli istituti di partecipazione

2. La richiesta di consultazione referendaria presentata ad iniziativa di uno o più consiglieri comunali, secondo il diritto di iniziativa disciplinato dal regolamento del Consiglio comunale, è gestita dal Settore Legale e Affari Istituzionali ed è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio che decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, con la prescritta maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. La proposta di deliberazione di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum e dal parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. Il dirigente del Settore Finanziario correda la proposta con l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa, ai sensi di detto articolo.

4. Entro 15 giorni dall'esecutività della delibera che approva l'iniziativa referendaria consiliare, il sindaco convoca la commissione di garanzia per il giudizio previsto dai successivi articoli. La commissione di garanzia deve riunirsi entro 15 giorni dalla data di ricezione della convocazione.

Art. 29 – Iniziativa popolare

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum devono costituirsi in comitato promotore presentando apposita istanza scritta al sindaco, corredata dal numero di firme previste dal presente regolamento, autenticate nelle forme di legge, raccolte nei tre mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza.

2. Possono essere validamente raccolte sottoscrizioni autenticate, a sostegno dell'istanza, di cittadini aventi i requisiti di cui all'art. 27.

3. L'istanza deve contenere:

a) le generalità dei cittadini proponenti;

b) il quesito o i quesiti referendari nella formulazione che si intende sottoporre alla consultazione;

c) l'indicazione del rappresentante del comitato promotore a cui destinare le comunicazioni di cui al presente regolamento; in assenza di indicazione viene considerato referente del comitato il primo firmatario.

4. Entro 15 giorni dal ricevimento, il sindaco trasmette l'istanza di iniziativa popolare al vicesindaco e ai capi gruppo. Entro lo stesso termine convoca la commissione di garanzia per il giudizio previsto dai successivi articoli. La commissione di garanzia deve riunirsi entro 15 giorni dalla data di ricezione della convocazione.

5. Entro 20 giorni della comunicazione del giudizio di ammissibilità della commissione di garanzia, viene redatta la proposta di deliberazione da proporre al Consiglio comunale corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum e dal parere di regolarità tecnica. Il dirigente del Settore Finanziario correda la proposta con l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa.

Art. 30 – Commissione di garanzia

1. La commissione di garanzia, competente per il giudizio di cui al successivo art. 31, è composta dal segretario comunale del Comune di Castel Bolognese, con funzioni di presidente, dal dirigente del Settore Legale e Affari Istituzionali e dal primo dirigente incaricato della sostituzione temporanea del dirigente del Settore Legale e Affari Istituzionali. In caso di vacanza, assenza od impedimento del segretario generale la commissione di garanzia è integrata dal secondo dirigente incaricato della sostituzione temporanea del dirigente del Settore Legale e Affari Istituzionali; in tale ipotesi le funzioni di presidente sono svolte dal dirigente del Settore Legale e Affari Istituzionali.
2. Qualora sussistano impedimenti o incompatibilità, il sindaco con proprio decreto nomina i sostituti.
3. Le adunanze della commissione sono coordinate dal presidente della stessa. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni sono comunicati al rappresentante del comitato dei promotori. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i componenti. La commissione delibera a maggioranza. Le sedute non sono pubbliche. Di esse è redatto apposito verbale, firmato da tutti i componenti della commissione di garanzia, con l'assistenza del personale del Settore Legale e Affari Istituzionali.
4. Le operazioni relative alla costituzione, al supporto e al funzionamento della commissione di garanzia, competono al Settore Legale e Affari Istituzionali.

Art. 31 – Giudizio di ammissibilità

1. Nel caso di iniziativa popolare, la commissione di garanzia, previo accertamento da parte dell'ufficio elettorale del possesso dei prescritti requisiti da parte dei sottoscrittori, verifica la regolarità degli atti.
2. In tutte le ipotesi di iniziativa referendaria, la commissione si pronuncia sull'ammissibilità del quesito tenuto conto dei requisiti e delle indicazioni contenute nello statuto e nel presente regolamento.
3. La commissione può chiedere agli uffici e servizi del Comune di Castel Bolognese e dell'Unione della Romagna Faentina documenti ed elementi integrativi di giudizio, convocando, se necessario, i dirigenti o i responsabili dei servizi interessati, i capigruppo consiliari, il comitato dei promotori ovvero ogni altro soggetto utile ai fini della valutazione sull'ammissibilità del quesito.
4. Le decisioni della commissione sono notificate, rispettivamente, al sindaco e al rappresentante del comitato dei promotori, con atto motivato, entro 20 giorni dalla data di prima convocazione della commissione di garanzia. Vengono altresì inviate ai dirigenti competenti per le seguenti materie: legale e affari generali, finanziario ed elettorale, al fine di attivare le istruttorie necessarie.

Art. 32 – Raccolta delle sottoscrizioni

1. Le firme a sostegno dell'istanza di cui all'art. 29, nel numero prescritto dal presente regolamento, sono apposte su appositi moduli predisposti dall'ufficio elettorale, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Castel

Bolognese – Richiesta di referendum” e l’indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli, prima di essere posti in uso, sono vidimati dal segretario generale del Comune di Castel Bolognese che appone il bollo del Comune all’inizio di ogni foglio e la propria firma. Le firme raccolte su moduli non conformi al modello sopra descritto o che presentino cancellature, aggiunte o alterazioni al modello apposito sono nulle.

2. Le firme sono apposte in calce al testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore ed estremi di un documento di riconoscimento del medesimo. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati nell’art. 14 della L. 53/1990.

Art. 33 – Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto successivamente all’adozione della delibera consiliare che approva l’iniziativa referendaria e comunque entro il termine previsto dall’articolo 36 dello statuto comunale. La data per l’effettuazione del referendum è stabilita dal sindaco, almeno 60 giorni prima di quella in cui dovrà tenersi la consultazione. Nel caso in cui nell’anno solare abbia già avuto luogo una consultazione referendaria, il referendum è indetto nel primo semestre utile dell’anno successivo. Copia del provvedimento viene inviata dal sindaco al comitato dei promotori dei referendum di iniziativa popolare, al segretario generale e al dirigente del Settore competente in materia elettorale. Comunicazione dell’indizione del referendum viene inviata altresì dal sindaco al prefetto, per conoscenza.

2. Qualora siano presentate più proposte referendarie devono essere accorpate fino a un massimo di quattro. In tal caso devono essere utilizzate schede di diverso colore; ai fini della indizione delle consultazioni, il sindaco deve tenere conto dell’ordine cronologico di deliberazione, nel caso di iniziativa consiliare ovvero dell’ordine cronologico di consegna dei moduli contenenti le firme dei sottoscrittori nel caso di iniziativa popolare. Le eventuali proposte eccedenti sono differite all’anno successivo.

3. La singola consultazione referendaria può essere articolata anche in più quesiti, in numero massimo di due, in una unica scheda, comunque riferiti alla medesima materia oggetto di referendum. Il quesito proposto deve indicare con precisione l’argomento e/o il provvedimento al quale si riferisce e deve essere formulato in modo tale da consentire risposte chiare ed univoche sulla base delle opzioni di risposta, nel massimo di tre, facenti parte della medesima proposta referendaria.

4. Il sindaco, con il decreto di convocazione dei comizi elettorali, provvede altresì:

a) alla ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali composte ciascuna da almeno 600 e non più di 3.000 aventi diritto. Sulla base di tale provvedimento gli uffici competenti predispongono le liste da utilizzare per la votazione, suddivise per maschi e femmine;

b) alla individuazione degli immobili identificati quali sedi dei seggi elettorali.

5. Entro il 45° giorno precedente a quello stabilito per la votazione, il sindaco con proprio decreto dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono indicati:

Regolamento degli istituti di partecipazione

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno, l'orario, il luogo e le modalità della votazione;
- c) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum determinato sulla base delle liste di cui al precedente comma 4.

6. Nel caso siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte della commissione di garanzia, con caratterizzazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

7. Il manifesto è pubblicato nell'albo pretorio on line, negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari alle sezioni elettorali. Una copia del manifesto è esposta nella parte riservata al pubblico di ogni sede ove ha luogo la votazione.

8. Inoltre il sindaco informa gli elettori dell'indizione del referendum con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Art. 34 – Svolgimento del referendum

1. Ogni anno può essere tenuta un'unica tornata referendaria in un periodo compreso dal 15 febbraio al 15 giugno o dal 15 ottobre al 15 dicembre.

2. Il referendum non può essere svolto in concomitanza con le elezioni politiche, europee, amministrative o referendarie, né quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto, né nell'anno solare in cui viene rinnovato.

3. La votazione si svolge con voto diretto, libero e segreto, aperto a tutti gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 27.

4. Le operazioni di voto si svolgono in un solo giorno di domenica. L'orario è stabilito dal sindaco nel decreto di convocazione dei comizi e non può essere inferiore a 8 ore né superiore a 12 ore. Gli elettori presenti nella sala all'ora di chiusura dei seggi sono ammessi a votare.

5. La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte il 30% degli aventi diritto e la proposta è accettata se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono coordinate dal Settore preposto alle consultazioni elettorali. Tutti i Settori, per quanto di competenza, collaborano attivamente all'organizzazione e realizzazione della consultazione.

Art. 35 – Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione

1. Presso ogni sezione istituita per la consultazione referendaria è costituito un ufficio di sezione composto da un presidente e da scrutatori in numero di tre, dei quali uno svolge le funzioni di vicepresidente e segretario.

2. Almeno 20 giorni prima della consultazione, il sindaco procede alla nomina dei presidenti e degli scrutatori degli uffici di sezione scegliendoli tra i dipendenti comunali ovvero dei soggetti di cui al comma che segue. Il provvedimento di nomina è immediatamente comunicato agli interessati. L'eventuale impossibilità a ricoprire l'incarico deve essere comunicata al sindaco entro due giorni dalla comunicazione al fine della surroga.

3. I componenti degli uffici di sezione non dipendenti comunali vengono nominati dal sindaco scegliendoli tra gli iscritti alle liste elettorali del Comune di Castel Bolognese, che abbiano presentato domanda a seguito di avviso, pubblicato entro il 35° giorno antecedente la votazione per almeno 10 giorni. Nel caso in cui le domande presentate siano insufficienti, gli scrutatori mancanti, necessari per costituire i seggi, sono designati tra i dipendenti comunali. I componenti dei seggi percepiscono una indennità commisurata a quella prevista dalla legislazione vigente per i referendum nazionali se non sono dipendenti comunali, la retribuzione dello straordinario qualora dipendenti degli enti richiamati. Per la validità delle operazioni è necessaria la presenza di almeno due membri, tra i quali il presidente o il vice presidente.

Art. 36 – Disciplina della propaganda

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente quello della votazione tramite strumenti digitali secondo la disciplina nazionale applicabile alle consultazioni referendarie.

2. Nel giorno precedente e in quello in cui si svolge la consultazione è vietata ogni forma di propaganda.

Art. 37 – Operazioni di voto e scrutinio

1. L'ufficio di sezione si costituisce almeno mezz'ora prima dell'orario fissato per l'inizio della votazione, nella sede prestabilita. Immediatamente prima della costituzione dell'ufficio, il presidente provvede a ritirare presso l'ufficio elettorale le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e l'ulteriore materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

2. Le liste da utilizzare per la votazione, suddivise in maschi e femmine, sono autenticate dal responsabile dell'ufficio elettorale.

3. La votazione si effettua su apposite schede, secondo un modello predisposto dall'ufficio elettorale, sulla base di quanto previsto dalla delibera consiliare che approva l'iniziativa referendaria, sulle quali sono riportati la data della consultazione e il quesito a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum le schede per ognuno di essi saranno di diverso colore.

Regolamento degli istituti di partecipazione

4. Le schede, munite del timbro della sezione, sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di sezione.
5. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita fornita dal Comune un segno sulla opzione di risposta da lui scelta, nel rettangolo che la contiene.
6. Sono nulle le schede contenenti segni di riconoscimento o contenenti espressioni di voto che non consentano di individuare la volontà dell'elettore.
7. Per i casi particolari che possono verificarsi durante la votazione si applicano, per quanto possibile, le disposizioni che disciplinano i casi analoghi in occasione dei referendum nazionali. In caso di richiesta di voto assistito, gli elettori sono tenuti ad esibire la documentazione medica di cui siano già in possesso. In mancanza decide il presidente secondo il suo prudente apprezzamento nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 55 del D.P.R. 361/1957. I casi particolari occorsi durante la votazione devono essere sommariamente verbalizzati.
8. Delle operazioni di votazione e scrutinio è redatto apposito verbale secondo lo schema predisposto dall'ufficio elettorale comunale e consegnato a ciascun presidente degli uffici elettorali di sezione.
9. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione determina il numero dei votanti, delle schede votate e delle schede rimaste e lo comunica al segretario generale, quindi chiude tutte le schede rimaste e le liste in apposite buste che vengono vidimate da almeno due membri dell'ufficio e consegnate al personale comunale.
10. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti e continuano fino alla conclusione. Il presidente estrae dall'urna le schede e ne dichiara il voto. Il risultato dello scrutinio viene indicato nel verbale delle operazioni di seggio.

Art. 38 – Determinazione dei risultati del referendum

1. Il risultato del referendum è accertato dal segretario generale.
2. Il segretario generale entro il terzo giorno successivo alla data della consultazione, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede, per ciascuna consultazione referendaria alla proclamazione dei risultati del referendum.
3. Delle operazioni effettuate il segretario generale redige apposito verbale di cui invia copia al sindaco e in caso di iniziativa popolare al rappresentante del comitato promotore.
4. Il sindaco entro 5 giorni dal ricevimento del verbale provvede ad informare la cittadinanza dell'esito della consultazione.

Art. 39 – Provvedimenti degli organi competenti

1. Qualora alla consultazione referendaria abbia preso parte almeno il 30% più uno degli aventi diritto, il sindaco comunale convoca apposita seduta del Consiglio

comunale, da tenersi entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, iscrivendo all'ordine del giorno una deliberazione di presa d'atto dell'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa consiliare, che su iniziativa popolare.

2. L'orientamento espresso dai cittadini che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi in sede di referendum è sottoposto alla valutazione dell'organo competente per ogni eventuale provvedimento conseguente.

3. La valutazione degli organi competenti che si discosti dall'esito del referendum deve essere in ogni caso motivata per iscritto, dandone comunicazione al comitato promotore.

Art. 40 – Revoca del referendum

1. Qualora, successivamente all'adozione del decreto di indizione del referendum, entro il 15° giorno antecedente la votazione, intervengano atti o provvedimenti tali da poter rendere inutile la consultazione, il sindaco sottopone immediatamente la questione alla commissione di garanzia la quale si pronuncia in modo vincolante, entro il termine di 8 giorni, in merito alla continuazione o alla interruzione del procedimento. Nel caso in cui la commissione ritenga che le modifiche intervenute rendano inutile la consultazione, il sindaco dispone immediatamente l'interruzione del procedimento con proprio decreto da pubblicare e comunicare nelle stesse forme del decreto di indizione dei comizi. Nel caso di iniziativa consiliare, è data pronta comunicazione ai consiglieri comunali dell'interruzione del procedimento, in via telematica. Nel caso di iniziativa popolare, copia del provvedimento è notificata in via telematica al rappresentante del comitato promotore.

Art. 41 – Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale a livello legislativo e regolamentare per il procedimento amministrativo, il procedimento amministrativo relativo al referendum comunale è disciplinato dal presente regolamento.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nelle leggi statali o regionali in materia di referendum in quanto compatibili.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42 - Modalità di raccolta firme per le proposte di partecipazione

1. La raccolta firme di cui agli istituti di partecipazione disciplinati ai Titoli II, III, IV deve avere i seguenti requisiti:

a) i moduli per la raccolta firme sono richiesti per iscritto alla struttura deputata al coordinamento dei percorsi di partecipazione, che provvede a predisporli indicando l'oggetto della raccolta firme. I moduli sono vidimati dal Segretario comunale;

b) le firme dei richiedenti, elettori maggiorenni iscritti presso le liste elettorali del Comune, devono essere apposte su fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e devono essere accompagnati da una lettera di trasmissione contenente il nominativo e il recapito postale, telefonico e di posta elettronica (ove esistente) di un portavoce dei richiedenti, che fungerà da destinatario di tutte le comunicazioni da

Regolamento degli istituti di partecipazione

parte del Comune e potrà intervenire in rappresentanza dei richiedenti nei casi individuati dal presente regolamento;

c) le firme devono essere autenticate dai soggetti previsti dalla normativa in materia elettorale e referendaria, nelle forme e nelle modalità previste dalla legge per la presentazione di quesiti referendari o progetti di legge di iniziativa popolare;

d) i moduli di richiesta, compilati in ogni loro parte, sono presentati al servizio di segreteria.

2. Ai sensi del presente regolamento e previo adeguamento del sito istituzionale del Comune, si potranno presentare e raccogliere adesioni riguardo a proposte di consultazione popolare, di forum tematici e di percorsi di partecipazione anche attraverso sistemi di autenticazione informatica del cittadino (identità digitale e carta di identità elettronica) nelle modalità previste dalla legge.

Art. 43 – Clausole finali

1. Qualora sorgano problemi di interpretazione del presente regolamento, la soluzione è rimessa alla decisione del sindaco, sentita la Conferenza dei capigruppo, il quale si avvale del parere tecnico-giuridico del segretario comunale.

2. Quando il presente regolamento prevede riferimenti ad attività la cui responsabilità ricade nei compiti dei dipendenti del Comune, il riferimento si intende esteso ai dipendenti dell'Unione dei Comuni relativamente ai servizi conferiti in gestione associata.

3. Quando il presente regolamento fa riferimento a consultazioni e/o bilancio partecipato, previo adeguamento del sito istituzionale del Comune, si potrà esprimere il voto anche attraverso sistemi di autenticazione informatica del cittadino (identità digitale e carta di identità elettronica) nelle modalità previste dalla legge.